

DELIBERA N. 9/11/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE

**ALLA SOCIETA' NUOVARETE SRL
(EMITTENTE PER LA DIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE
"NUOVARETE") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 20, COMMA 4,
DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223, IN RELAZIONE AL DECRETO
LEGISLATIVO N.177/2005**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'11 gennaio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L, e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n.14, della legge 31 luglio 1997, n.249;

VISTO l'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n.249;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"individuazione degli indirizzi generali relativi ai Corecom"*, assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28/4/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Regolamento sulle materie delegabili ai Corecom"* assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28/4/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 333/09/CONS del 25 giugno 2009;

VISTA la *"Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Emilia Romagna"*, di cui all'ALLEGATO A della delibera n.316/09/CONS del 10 giugno 2009;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185, ed, in particolare, l’articolo 20, comma 4, e l’articolo 31 della stessa;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n.150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 329 del 30 novembre 1981;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 7 giugno 2008, n. 132 e, in particolare, l’articolo 8-decies;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 54/03/CONS del 19 febbraio 2003 recante “*Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003 e, in particolare, l’articolo 3 e l’allegato C;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, recante “*Regolamento in materie di procedure sanzionatorie*” pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche e integrazioni apportate con le delibere n. 173/07/CONS, n. 54/08/CONS e n. 130/08/CONS, allegato “A” e, in particolare, l’articolo 10;

VISTO l’allegato A alla delibera n. 130/08/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 aprile 2008, n. 96, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, di cui alla delibera n. 136/06/CONS, e successive modificazioni, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera n. 130/08/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 22 luglio 2010;

VISTO l’atto prot. n. 24829 in data 25 agosto 2010, notificato in data 26 agosto 2010, con il quale il Comitato regionale per le comunicazioni Emilia Romagna ha contestato alla società Nuovarete srl, con sede legale in Bologna, Via dell’Arcoveggio n. 49/5, concessionaria dell’emittente per la diffusione televisiva privata in ambito locale “Nuovarete”, la violazione dell’articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel rilievo della inesatta o mancata indicazione dell’orario e della tipologia dei

programmi annotati sul registro, relativamente al periodo 11-20 aprile 2010, come verbalizzato dal personale del CORECOM in data 25 agosto 2010;

PRESO ATTO che in data 16 settembre 2010, è stato esperito l'accesso agli atti e l'audizione della parte. In sede di audizione l'emittente ha addebitato gli inconvenienti sia a problemi tecnici, sia all'assenza da parte dei dipendenti di una preventiva analisi dei programmi trasmessi e non autoprodotti;

VISTA la delibera prot. n. 28118 del 28 settembre 2010 con cui il Comitato Regionale per le Comunicazioni Emilia Romagna ha proposto l'adozione da parte dell'Autorità di un provvedimento di ordinanza ingiunzione per la violazione dell'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

RITENUTA meritevole di accoglimento la proposta del Comitato, in quanto le giustificazioni risultano inadeguate, poiché l'errore tecnico o la non conoscenza da parte dei dipendenti di regole tecniche o giuridiche non costituisce causa esimente dal rispetto della normativa di settore, incombendo sull'esercente l'attività la responsabilità relativa alla conformità del quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta la corrispondenza tra l'emesso e il trascritto sul registro dei programmi;

CONSIDERATO che è obbligo di ogni soggetto legittimamente esercente un'emittente conservare un registro programmi, composto di fogli bollati, vidimati, redatti in conformità al modello approvato dall'Autorità con delibera n.54/03/CONS, cui devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi come disposto dall'articolo 20, comma 4, della legge 223/90;

TENUTO CONTO che il registro dei programmi costituisce un importante strumento di vigilanza e di conoscenza che il legislatore ha imposto agli editori radiotelevisivi affinché si possa risalire alla programmazione irradiata da ogni emittente nel medio periodo e deve contenere tutte le informazioni necessarie a valutare la programmazione delle emittenti radiotelevisive;

RILEVATO che il testo unico della radiotelevisione, all'articolo 54, comma 1, lettera i), n. 9, contiene, sì, una norma abrogatrice dell'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 ("obbligo di tenuta del registro dei programmi") ma, contestualmente, prevede, tra le disposizioni sanzionatorie – ribadite dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101 - la repressione degli obblighi previsti *"dall'articolo 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dai regolamenti dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi"* (art. 51, comma 1, lettera d);

CONSIDERATO che l'obbligo di tenuta del registro dei programmi risulta sussistente sulla base del complesso della vigente normativa in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva, recata dall'articolo 10, comma 7, del Regolamento di cui alla delibera n. 78/98 dell'Autorità, della delibera n. 54/03/CONS in data 19 febbraio

2003, recante “*Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche*”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003 e, in particolare, l’articolo 3 e l’allegato B e C, della delibera n. 435/01/CONS in data 15 novembre 2001, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale*” pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001, supplemento ordinario n. 259;

RITENUTO, altresì, che l’interpretazione nel senso di un’abrogazione dell’obbligo di tenuta del registro dei programmi consentirebbe un’agevole elusione dei numerosi obblighi dei soggetti che diffondono contenuti attraverso il mezzo radiotelevisivo e ciò comporterebbe come conseguenza che in tale settore, pur manifestando rilevanti interessi di natura pubblicistica, l’attività svolta dai privati sarebbe sfornita di evidenza documentale, gravando esclusivamente sul soggetto incaricato della vigilanza l’onere di dimostrare le eventuali violazioni, non risultando cioè sufficiente l’obbligo di conservazione delle registrazioni che a norma dell’articolo 20, comma 5, legge n. 223/90, ha un’estensione temporale limitata a tre mesi;

CONSIDERATO che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sez. Terza ter, con ordinanza emessa in Camera di Consiglio in data 7 giugno 2007 – su analoga fattispecie, si è pronunciato in ordine alla permanenza dell’obbligo di tenuta del registro dei programmi, nonostante l’intervenuta abrogazione dell’articolo 20, IV comma, della legge 6/8/1990, n. 223, alla stregua di quanto prescritto dall’articolo 51, 1° comma, lett. d), del T.U.R. (D.lgs 31/7/2005, n. 177) in combinato disposto con la fonte regolamentare dell’A.G.COM.;

PRECISATO che la delibera n. 54/03/cons del 19 febbraio 2003 richiama l’articolo 2215 del codice civile con specifico ed esclusivo riferimento alla bollatura e vidimazione di un registro cartaceo “*bollato e vidimato in conformità alle disposizioni dell’articolo 2215 del codice civile*”;

RITENUTA, pertanto, in relazione alla violazione accertata, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera b), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall’articolo 8-*decies* della 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata nella misura di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) pari al minimo edittale, in base ai criteri previsti dall’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi media, in considerazione della funzione di rilievo pubblicistico della tenuta del registro dei programmi inteso a fornire evidenza documentale dell'attività svolta dai concessionari radiotelevisivi;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, si rileva che la parte ha dichiarato di provvedere ad espletare le opportune verifiche al fine di assicurare la regolarità nella compilazione del registro dei programmi;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Nuovarete srl è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, agli obblighi di programmazione;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione rilevata sia pari a euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00);

VISTO l'articolo 51, comma 2, lettera b), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente sostitutivo dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società, Nuovarete srl, con sede legale in Bologna, Via dell'Arcoveggio n. 49/5, esercente l'emittente televisiva privata per la diffusione in ambito locale "Nuovarete", di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in relazione al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

INGIUNGE

alla citata società Nuovarete srl di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle*

comunicazioni con delibera n. 9/11 /CSP”, entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento, dovrà essere inviata a questa Autorità, in originale, o in copia autenticata, quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “delibera n. 9/11/CSP”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio

Roma, 11 gennaio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola